

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 luglio 2012 in Roma, si sono incontrati:

- le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentate da:
per la FILCAMS CGIL: la Signora Daria Banchieri
per la FISASCAT CISL: il Signorina Elena Maria Vanelli
per la UILTUCS UIL: il Signor Antonio Vargiu

e


- Conbipel S.p.A. rappresentata da
il Direttore delle Risorse Umane Gianni Moscatelli
il Social & Law Manager Matteo Piselli

Ad integrazione del verbale sottoscritto in data odierna e relativo alla procedura di riduzione personale, ex art. 24 della legge 223/91, attivata in data 16 Aprile 2012, si precisa quanto segue.

Le Parti sopra costituite hanno convenuto che per i lavoratori posti in mobilità, solo a seguito della sottoscrizione di un verbale di risoluzione ex art. 2113 cod. civ., il cui testo è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante, verrà corrisposto un importo a completamento del trattamento di fine rapporto/a titolo di incentivo all'esodo.

L'importo suddetto sarà **ridotto del 40%** per i dipendenti che richiederanno la collocazione in mobilità **dopo il 31 gennaio 2013** e **del 80%** per i dipendenti che richiederanno la collocazione in mobilità **dopo il 31 maggio 2013**.

Per i dipendenti con contratto part time l'importo sarà ridotto proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa.



L'incentivo sarà così composto:

Metodo di calcolo

Una mensilità lorda è pari all'importo di una mensilità lorda di indennità di mobilità ovvero:

1. € 931,28 per i dipendenti con retribuzioni inferiori o uguali a € 2.014,77;
2. € 1.119,32 per i dipendenti con retribuzioni maggiori di € 2.014,77.

L' **Incentivo Totale Lordo** è pari alla somma degli importi di cui ai seguenti punti A e B.

A. Fattore risultante minimo uguale per tutti

6 mensilità lorde pari a:

1. € 931,28 x 6 = € 5.587,68
2. € 1.119,32 x 6 = € 6.715,92

B. Quota aggiuntiva

Età anagrafica	mensilità aggiuntive	Importo 1	Importo 2
Fino a 39 anni	4	€ 3.725,12	€ 4.477,28
Da 40 a 49 anni	7	€ 6.518,96	€ 7.835,24
Da 50 anni in poi	8	€ 7.450,24	€ 8.954,56

L'Azienda, fermo restando i criteri di scelta individuati nel verbale di accordo di pari data sottoscritto in Roma, si dichiara disponibile a riconoscere i contenuti del presente accordo esclusivamente il personale che dichiarerà di non voler impugnare il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente messa in mobilità attraverso la sottoscrizione del predetto verbale di risoluzione consensuale ex art. 2113 cod. civ..

1) Nell'ambito dei profili eccedenti, la collocazione in mobilità avverrà nei confronti di coloro che non si opporranno alla collocazione in mobilità medesima.

2) Ai suddetti lavoratori sarà riconosciuto un incentivo all'esodo da definirsi nelle modalità di cui sopra.




3) Gli importi di cui sopra sono da riconoscersi esclusivamente a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art 410 o 411 C.P.C..

4) il TFR, il suddetto incentivo all'esodo, le competenze relative al mese di cessazione (e relativi ratei di mensilità differite, indennità ferie non godute, ecc.) e saranno corrisposte alle scadenze in uso a livello aziendale, ossia entro la fine del secondo mese successivo a quello di cessazione del rapporto, ferma restando la possibilità, a richiesta degli interessati, di anticipazione di "quota-parte" del Trattamento di Fine Rapporto.

5) Confermato che l'Azienda procederà, con decorrenza graduale, fino al 16 luglio 2013, esercitando così la facoltà di deroga dei termini, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 236/93, alla collocazione in mobilità dei 124 lavoratori di cui al citato accordo sottoscritto in data odierna.

L.C.S.
Roma 04/07/2012

COMBIFEL S.P.A.



CO.SS.

